

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 (BUR n. 112/1999)

**INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA**

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto concorre alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanziario. ⁽¹⁾

Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. ⁽²⁾ ⁽³⁾

1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. ⁽⁴⁾

1 ter omissis ⁽⁵⁾

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto. ⁽⁶⁾

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

3 bis La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale. ⁽⁷⁾

Art. 3 - Tipologia degli interventi. (8)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono in:

- a) contributi in conto capitale;
- b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA;
- c) contributi in conto interessi;
- d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
- e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
- f) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

2. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4 - Divieto di cumulo.

omissis (9)

Art. 5 - Spese ammissibili.

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, nonché ad acquisto di azienda. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 le spese relative a:

- a) impianti, macchinari e attrezzature;
- b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento;
- c) acquisto di brevetti e licenze;
- d) acquisto di software;
- e) atti notarili di costituzione di società;
- f) analisi di mercato e promozione;
- g) consulenze per l'organizzazione aziendale
- h) ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del venti per cento del costo totale dell'investimento.

3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n.

69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. ⁽¹⁰⁾

Art. 6 - Disposizioni attuative.

omissis ⁽¹¹⁾

Art. 7 - Commissione di valutazione.

omissis ⁽¹²⁾

Art. 8 - Concessione e revoca del contributo.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce annualmente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare con i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ⁽¹³⁾ nonché le modalità procedurali.

2. Per l'anno 2001 le disposizioni attuative di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al comma 1, costituisce titolo di precedenza per la concessione del contributo la provenienza da aree di obiettivo 2 o la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 11.

4. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile. ⁽¹⁴⁾

4 bis Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale. ⁽¹⁵⁾

Art. 9 - Concessione e revoca del contributo.

1. Il Dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) ⁽¹⁶⁾ sulla base delle risorse disponibili.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:

a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa

imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;
b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;
c) alienazione dell'impresa individuale o di quote sociali, per le società e cooperative, nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, come definiti dall'articolo 2, comma 1 bis;
d) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione e salvo il caso di conclusione anticipata dell'attività. ⁽¹⁷⁾

Art. 10 - Verifica consiliare.

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 11 - Formazione.

1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e le società di formazione accreditate presso la Regione del Veneto al fine di attivare corsi per la formazione manageriale dei giovani. ⁽¹⁸⁾

Art. 11 bis - Azioni di sostegno e sviluppo.

1. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo dell'imprenditoria giovanile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni. ⁽¹⁹⁾

Art. 12 - Norma finanziaria.

omissis ⁽²⁰⁾

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1 () Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 2 () Comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 3 () Soppresse le parole “nuove” prima di imprese e “che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti” alla fine da comma 3 art. 12 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- 4 () Comma aggiunto da comma 2 art. 2 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 5 () Comma abrogato da comma 4 art. 12 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- 6 () Comma così modificato da comma 2 art. 28 legge regionale 3 ottobre 2003, n.- 19, che ha soppresso le parole "legale, amministrativa e" prima della parola operativa.
- 7 () Comma aggiunto da comma 1 art. 24 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.
- 8 () Articolo sostituito da comma 2 art. 24 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. In precedenza articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 e da comma 1 art. 3 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 9 () Articolo abrogato da comma 3 art. 24 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. In precedenza sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 10 () Articolo sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 11 () Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 12 () Articolo abrogato da comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- 13 () Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 14 () Articolo sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 15 () Comma aggiunto da comma 2 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.

- 16 () Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 17 () Articolo sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 18 () Articolo sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
- 19 () Articolo inserito da comma 5 art. 12 legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- 20 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo novellato dall'art. 10 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.